

RG 470 / 2020



**REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 Tribunale Ordinario di Siena  
 Sezione Unica**

**SENTENZA**  
 N.  
 Reg. cron. n.  
 Reg. rep. n.  
 OGGETTO  
 Fideiussione -  
 Polizza  
 fideiussoria

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marianna Serrao ha pronunciato, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

R [redacted] F [redacted], nato a [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted] [redacted] [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted] [redacted]  
 [redacted]

**OPPONENTE**

**CONTRO**

**DOVALUE S.p.A.**, non in proprio ma in nome e per conto di FINO 2 SECURITISATION S.r.l. (C.F. 09966400963), con l'Avv. [redacted] come da mandato in atti

**OPPOSTA**

All'udienza del la causa aera trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti

Per parte opponente :

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione di controparte, in accoglimento della proposta opposizione:

**In via preliminare di merito**, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui agli scritti difensivi, che Fino 2 Securitisation è **priva di legittimazione attiva** (sostanziale e processuale) e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1230/2019 opposto, accertando che nulla è dovuto dal Sig. [redacted] alla società Fino 2 Securitisation, odierna convenuta opposta;

**Nel merito, in principalità,**

dichiarare la nullità e/o invalidità, e/o annullare e/o dichiarare comunque inefficace la fideiussione omnibus di garanzia asseritamente sottoscritta in Colle di Val d'Elsa in data 27.4.2011 in favore dell'allora Unicredit S.p.A. (oggi Fino 2 Securitisation), le cui firme sono state sconosciute ex art. 214 c.p.c. dal Sig. [redacted] per tutti i motivi di cui agli scritti difensivi e, in particolare, per mancanza di volontà e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1230/2019 opposto, accertando che nulla è dovuto dal Sig. [redacted] alla società Fino 2 Securitisation, odierna convenuta opposta;

**Nel merito, in subordine,**



dichiarare la nullità e/o invalidità, e/o annullare e/o dichiarare comunque inefficace la fideiussione omnibus di garanzia asseritamente sottoscritta in Colle di Val d'Elsa in data 27.4.2011 in favore dell'allora Unicredit S.p.A. (oggi Fino 2 Securitisation), per tutti i motivi di cui agli scritti difensive, in particolare, per invalidità/annullabilità/nullità delle pregresse fideiussioni; ciò, in particolare, per nullità della fideiussione originaria del 17.1.2003, per conformità allo schema ABI del 2002 giudicato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1230/2019 opposto, accertando che nulla è dovuto dal Sig. [REDACTED] alla società Fino 2 Securitisation, odierna convenuta opposta;

**Nel merito, in ulteriore subordine** accertare, anche in considerazione della invalidità e/o inefficacia delle relative clausole contrattuali, eventualmente esistenti, inerenti i conti correnti di corrispondenza n. [REDACTED] e n. [REDACTED], la avvenuta, indebita appostazione da parte dell'allora Unicredit S.p.A. (oggi Fino 2 Securitisation) sui rapporti bancari intrattenuti con la società [REDACTED] S.r.l. (i citati conti correnti di corrispondenza n. 10006727 e n. 10006814) e posti a base del ricorso monitorio, unitamente alla fideiussione asseritamente rilasciata dal Sig. [REDACTED] di interessi anatocistici per un importo di € 18.723,58 (ovvero della diversa, maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche di giustizia), della commissione di massimo scoperto, di interessi usurari, di somme per antergazione di operazioni di addebito, di spese non dovute e/o la mancata, indebita appostazione di interessi attivi non accreditati e/o di somme per postergazione di operazioni di accredito, e ciò a far tempo dalla accensione dei rapporti medesimi; e quindi, operato il ricalcolo di tutte le poste attive e passive confluite sui medesimi conti nell'indicato periodo, accertare il saldo dare/avere alla data di chiusura dei rapporti, operando la compensazione giudiziale relativamente a tutte le poste attive e passive rispettivamente esistenti, per un importo di € 18.723,58 (ovvero della diversa, maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche di giustizia) e, per l'effetto, condannare il Sig. [REDACTED] al pagamento della sola minor somma che eventualmente risulterà di giustizia;

**Nel merito, in ulteriore estremo subordine**

limitare la condanna del Sig. [REDACTED] agli importi che sono residui a seguito dei pagamenti disposti in favore dell'allora Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (oggi Fino 2 Securitisation) nell'ambito della procedura fallimentare n. [REDACTED] del Tribunale di Milano, aperta nei confronti della società [REDACTED] S.r.l., od alla minore somma che eventualmente risulterà di giustizia.

**In ogni caso** con vittoria di competenze e spese di lite, oltre iva e cpa, incluso il contributo unificato.

**In via istruttoria**

Come da scritti difensivi e, in particolare, come da atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., memorie ex art. 183, comma VI, nn. 1 e 2 c.p.c., note di trattazione scritta e note di deposito documenti.

Si insiste e si reiterano le istanze, in particolare, per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori, non ammessi in corso di causa: **a) prova orale per testimoni** sui seguenti capitoli di prova: 12) *Vero che, in data 17.1.2003, Unicredit Banca S.p.A. sottoponeva al Sig. [REDACTED] solamente la "Fideiussione Omnibus Limitata Unica - Mod. S30384/00" di cui al doc. 17.a di parte attrice opponente (che si rammostra al teste)?*

13) *Vero che, in data 15.2.2005, Unicredit Banca S.p.A. sottoponeva al Sig. [REDACTED] solamente la "Fideiussione Omnibus Limitata Unica - Mod. S30384/16" di cui al doc. 17.b di parte attrice opponente (che si rammostra al teste)?*

14) *Vero che, in data 30.8.2005, Unicredit Banca S.p.A. sottoponeva al Sig. [REDACTED] solamente la "Fideiussione Omnibus Limitata Unica - Mod. S30384/18" di cui al doc. 17.c di parte attrice opponente (che si rammostra al teste)?*

15) *Vero che, in data 17.1.2003, Unicredit S.p.A. sottoponeva al Sig. [REDACTED] solamente la "Fideiussione Omnibus Limitata Unica - Mod. S30384/18" di cui al doc. 17.d di parte attrice opponente (che si rammostra al teste)?*

Si indica a testimone la Sig.ra [REDACTED]

**b)** disporsi apposita **consulenza tecnico-contabile**, volta ad accertare l'indebita applicazione di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto, di interessi usurari, di somme per antergazione di operazioni di addebito, di spese non dovute e/o la mancata, indebita appostazione di interessi attivi non accreditati e/o di somme per



postergazione di operazioni di accredito, sui rapporti di conto corrente da cui assentamente originerebbe il debito della società [REDACTED] S.r.l., in ipotesi garantito dal Sig. [REDACTED]

**c) ordinarsi, ex art. 210 c.p.c.**, alla Curatela del Fallimento "[REDACTED] S.r.l." (procedura n. [REDACTED] del Tribunale Fallimentare di Milano), ovvero alla convenuta opposta, l'esibizione dello stato passivo, del programma di liquidazione ex art. 104-ter L.F., dei riparti parziali e dei pagamenti eseguiti in favore dell'allora Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (oggi Fino 2 Securitisation).

Per parte opposta : "

" **Voglia il Tribunale nel merito** rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In denegata ipotesi Condannare [REDACTED] alla somma ritenuta di giustizia, oltre interessi contrattuali.

Con vittoria di spese e competenze."

Fascicolo trasmesso per la redazione della sentenza : 28.6.2022

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice propone opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da FINO 2 Securitisation s.r.l. per l'importo di € 192.505,80 nei confronti di [REDACTED] quale fideiussore della RF.L. (fallita) assumendo, in atto di opposizione, la nullità della fideiussione disconoscendone la sottoscrizione, quindi l'invalidità del d.i.oppo per mancanza ei requisiti e contestando, in via subordinata, e anche sul quantum, la pretesa creditoria Parte opposta nel costituirsi ha contestato l'opposizione sotto tutti i profili

Nelle note scritte di partecipazione alla prima udienza parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione e titolarità del credito in capo a Fino 2 Securitisation che si sarebbe limitata a dichiarare, in sede monitoria, di essere **l'attuale titolare del credito**" e a produrre solamente l'estratto della Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti operata dalla originaria creditrice Unicredit S.p.A. (cfr. doc. 6, fascicolo monitorio convenuta opposta).

In particolare, non sarebbe stato prodotto in giudizio il contratto di cessione, da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per cui Fino 2 Securitisation oggi agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.

La causa è stata istruita a mezzo ctu grafologica e prova testimoniale

Ritiene la giudicante che la causa, pur se istruita, possa essere decisa sulla base del criterio della cd "ragion più liquida" ovvero quella relativa all'**eccezione di carenza di legittimazione e titolarità del credito**.

*Re melius perpensa*, l'eccezione (tempestivamente proposta nella prima udienza e comunque rilevabile d'ufficio trattandosi di questione di legittimazione) alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, via via sempre più consolidata, appare tale da consentire la definizione del presente giudizio.

Secondo detto insegnamento la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Cass 5857/22)

E nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.;

le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio



(Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997 Cas n. 24798 del 05/11/2020 e Cass 1020021 ); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile . In particolare si legge in Cass 10200/21 *la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo) al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. 1-id infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.*

E ancora in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario ( attore in senso sostanziale) E il relativo onere della prova ex art. 2697 c.c. della titolarità del rapporto può ritenersi assolto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontrovertibili (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014).

A fronte di tale specifica eccezione, occorre altresì rilevare che, alla luce della documentazione complessivamente offerta in comunicazione da parte opposta risulta comunque carente la prova dell'effettiva cessione in capo a dello specifico credito preteso nei confronti del fideiussore

A tal proposito, occorre rilevare che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, - costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.

In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020). Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.", nonché il disposto contenuto nel precedente comma 3 in base al quale "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione".

Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione, ad esempio, nei confronti del fideiussore/garante, quale debitore ceduto.

Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco; pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione).

Tutto ciò premesso e richiamato in diritto, nel caso di specie, la puntuale e documentale



prova dell'effettiva inclusione del preteso credito vantato dal cessionario nei confronti del fideiussore della società debitrice principale (fallita) non è stata adeguatamente fornita da parte opposta

In primo luogo e per le ragioni giuridiche sopra evidenziate, si rileva l'insufficienza, ai fini del compiuto assolvimento dell'onere della prova incombente su parte attrice circa l'effettiva titolarità attiva del credito in capo al cessionario, dell'avviso di cessione dei crediti deteriorati in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie offerti in comunicazione da parte opposta come allegato al ricorso monitorio

Per un verso, infatti, si rileva in ogni caso l'assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione così come risultanti dalla Gazzetta Ufficiale



La SOCIETA' FINO Z SECURITIZATION S.p.A., con sede legale in Via  
Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di  
un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,  
relativa a crediti ceduti da UniCredit S.p.A., in forza di un  
contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1  
della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data  
14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da UniCredit S.p.A., con  
sede legale in via Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, Italia,  
codice fiscale n. 00348170101, partita IVA e numero di iscrizione  
presso il registro delle imprese di Roma n. 00348170101, tutti i  
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,  
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit S.p.A.  
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da  
finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone  
fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il  
2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. I dati  
indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta  
cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a  
disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet

[ufficiale.it/atto/parte\\_seconda/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-08&atto.codiceRedazio...](http://ufficiale.it/atto/parte_seconda/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-08&atto.codiceRedazio...) 1/5

L'obbligo di pagamento è esteso genericamente agli eventuali garanti.

La necessaria prova documentale dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto dei contratti di cessione in blocco conclusi non si ritiene adeguatamente fornita

la



da parte opposta nemmeno nel corso della fase istruttoria del presente giudizio, a seguito delle contestazioni sul punto da **parte dell'opponente**

Parte opposta infatti, in allegato ai propri successivi atti difensivi - memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 1 e 2, - non ha offerto in comunicazione altre produzioni documentali e, pertanto, nemmeno il contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco del 14.7.2017 corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti o altra documentazione idonea a comprovare le intervenute cessioni (quale ad esempio la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito da parte del cedente).

In conclusione, nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione, parte opposta non ha provato in modo idoneo la sussistenza della propria effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, nella sostanza limitandosi ad affermarsi cessionario del credito .

**L'opposizione deve quindi essere accolta** e revocato il decreto ingiuntivo opposto , rimanendo assorbita ogni altra questione .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore della causa nel rispetto dei parametri di cui al DM 55/14 a carico **dell'opposta**

Le spese di ctu ugualmente rimarranno a carico **dell'opposta** come **liquidate** in corso di causa

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) **Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto ;**
- 2) **Pone a carico dell'opposta il pagamento delle spese processuali liquidate in € 13.430,00 per compenso ed € 406,50 per spese oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge , nonché il pagamento delle spese di ctu liquidate in corso di causa**

Così deciso in Siena, il 19.9.2022

IL GIUDICE  
Dott. M. Serrao

